

S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica

**LEGGE DI STABILITÀ 2017
(L. 11/12/2016 n° 232)
“NOVITÀ IN AMBITO PREVIDENZIALE”**

Legnaro, 06.10.2017

Giuseppe Torzi

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

- La legge di stabilità 2017 ha rivisto in senso estensivo, a partire dal 1° gennaio 2017, l'ambito di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della [legge 228/2012](#) dal 1° gennaio 2013. Rappresenta un meccanismo particolare, in aggiunta alla **Ricongiunzione** e alla **Totalizzazione**, per valorizzare la **contribuzione mista**, ovvero **quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza pubblica obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue**.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

- La norma consente al lavoratore la possibilità **di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico**, per il riconoscimento di **un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo** e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

- **La condizione fondamentale per poter procedere al cumulo è che l' assicurato non risulti già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso.**
- Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento **pensionistico autonomo** in una delle casse interessate.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Pertanto, sarà possibile valorizzare anche i periodi contributivi temporalmente non coincidenti accreditati presso le casse professionali, assieme a quelli maturati presso le altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, (AGO, Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed Esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria) al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata oppure la pensione di vecchiaia secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Si potranno sommare tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali al fine di acquisire i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) utili per uscire con la pensione anticipata dal 1° gennaio 2017.

Oppure con la pensione di vecchiaia al perfezionamento del più elevato requisito anagrafico tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate al cumulo.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Ad esempio un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli se non coincidenti temporalmente al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla normativa Fornero.

Stesso discorso vale per un professionista con 15 anni di contributi nella Cassa e 20 anni da lavoro dipendente: potrà ottenere una pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi.

In entrambi i casi la pensione sarà composta da due quote, una liquidata dalla Cassa Professionale l'altra dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

L'esercizio della facoltà sarà gratuito, senza decurtazioni sulla pensione come invece accade, di regola, esercitando la [totalizzazione](#). Tutte le gestioni, infatti, erogheranno il trattamento pensionistico mantenendo inalterato il proprio sistema di calcolo. In attesa di una conferma ufficiale le Casse professionali privatizzate ai sensi del [Dlgs 509/1994](#) (es. ENPAV, Commercialisti, Inarcassa, avvocati eccetera) **utilizzeranno il sistema di calcolo vigente nella gestione** (che spesso risulta più favorevole rispetto al [sistema contributivo](#)); quelle disciplinate ai sensi del [Dlgs 103/1996](#) (Biologi, agronomi, eccetera) il sistema di calcolo contributivo, in quanto trattasi di ordinamenti creati dopo la Riforma Dini; **gli enti previdenziali pubblici il sistema di calcolo retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda se siano presenti o meno i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.**

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 246 della LEGGE 228/2012 l'accertamento dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 deve essere effettuata, ***tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.***

Per l'INPS (probabilmente) i periodi contributivi posseduti presso le casse previdenziali non rilevano ai fini del proprio sistema di calcolo. In altri termini, rilevano solo ai fini del diritto ma non per la misura della prestazione in cumulo.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

- Fermo restando che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.
- Si rammenta che, ai fini della **misura** del trattamento pensionistico *pro quota*, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
- Pertanto, attraverso il cumulo dei periodi assicurativi sarà possibile conseguire oltre che la [pensione di vecchiaia](#) e la [pensione anticipata](#) al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero anche la liquidazione della [pensione di inabilità](#) e della [pensione indiretta](#).

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

A differenza del diritto a pensione, la misura (cioè quanto effettivamente erogato) **sarà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni.**

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

La domanda

- L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a **domanda dell'interessato** (o dei suoi superstiti) **presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione**; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. **Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i pro-quota alle gestioni interessate.**

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

In pratica, tutti gli anni di iscrizione all'albo che non si sovrappongono ad altre attività lavorative sono utili per raggiungere, senza oneri, l'anzianità richiesta per la pensione anticipata.

Si tratta di un enorme contributo per i giovani che hanno avuto periodi di assenza di contribuzione da attività intermittenti nonché per coloro che, per disoccupazione o per aspettative non retribuite (per gravidanza, malattia o per altre interruzioni lavorative), hanno dei periodi scoperti che verranno coperti dal periodo di contribuzione in Enpav.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Per i veterinari dipendenti pubblici che non hanno proceduto all'inizio della loro carriera al riscatto della laurea presso l'ex l'INPDAP, una alternativa, economicamente sostenibile potrebbe essere il riscatto presso l'ENPAV con la possibilità poi di utilizzare i cinque anni riscatti, mediante il cumulo previdenziale, per raggiungere i fatidici 42anni e 10 mesi previsti per l'acquisizione del diritto alla pensione anticipata.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Per i dipendenti pubblici che utilizzeranno l'Anticipo pensionistico, il cumulo contributivo o la pensione anticipata con 41 anni di contributi è prevista un ulteriore differimento del termine di pagamento del Tfs / Tfr (già ritardato in condizioni normali rispetto ai lavoratori del settore privato) che non decorrerà più dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dal momento della maturazione del teorico diritto a pensione in base alla vigente disciplina Monti Fornero, che potrà intervenire anche molti anni dopo.

Il Cumulo dei Periodi assicurativi

Totalizzazione o Cumulo: le principali Differenze		
Trattamenti erogati	Totalizzazione (Dlgs 42/2006)	Cumulo (legge 228/2012)
Pensione di Vecchiaia	A 65 anni e 3 mesi di età e 20 di contributi + finestra di 18 mesi	All'età di vecchiaia più elevata tra quelle previste dai singoli fondi interessati al Cumulo. Nessuna finestra mobile
Pensione Anticipata	A 40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica + finestra di 21 mesi	No
Assegno ordinario di Invalidità	No	No
Pensione di Inabilità	Si	Si
Pensione Indiretta	Si	Si
Regole di Calcolo	Sistema contributivo salvo sia stato maturato un diritto autonomo in una delle gestioni coinvolte	Ciascuna gestione eroga il pro quota con le proprie regole di calcolo
Condizioni	Non si può esercitare se si è titolari di un trattamento diretto erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa sulla totalizzazione	Non si può esercitare se è stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate al cumulo (tranne per la pensione di inabilità) o si è titolari di un trattamento diretto erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa sul cumulo
Gestioni Interessate	Ago (Fpld - Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi), Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO, Casse Libero Professionali	Ago (Fpld e Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi), Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO

Cumulo Dei periodi Assicurativi (legge 228/2012)		Prestazioni Conseguibili			
I Lavoratori con contribuzione presente nelle gestioni in verde possono cumularli gratuitamente al fine di ottenere una prestazione pensionistica indicata a lato (in verde)		Pensione di Vecchiaia ¹			
		Pensione Anticipata ²			
		Assegno Ordinario di Invalidità			
1) La prestazione si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà; 2) La prestazione si consegue solo ed esclusivamente al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) <i>(appare non possibile il cumulo per altre prestazioni di ex anzianità)</i>		Pensione di Inabilità			
		Pensione Indiretta			
		Pensione Supplementare			
Sistema di Calcolo	Ciascuna Gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.				
Condizioni	Nessuna pensione diretta liquidata a carico delle gestioni interessate nel cumulo.				
Gestioni Interessate					
AGO (FPLD - Gestioni Speciali dei lavoratori Autonomi)	Fondi Sostitutivi dell'AGO (es. ex Elettrici, Ex telefonici, Ex Enpals Fondo Volo, Inpgi, eccetera)	Fondi Esclusivi dell'AGO (Cassa Stato, Cps, Cpi, Cpug, Cpdel, FS, Poste)	Gestione Separata Inps	Fondo Clero	Casse Libero Professionali (Dlgs 509/1994; Dlgs 103/1996)

cumulo DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

(ART. 1, COMMI 239-248, LEGGE 228/2012,
MODIFICATI DALL'ART. 1, COMMA 195, LEGGE 232/2016)

CHE COSA E' IL CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

- È IL CONSOLIDAMENTO DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVE FRAMMENTATE PRESSO DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI AL FINE DI OTTENERE UN'UNICA PENSIONE.
- VALGONO ANCHE I CONTRIBUTI RISCATTATI
- È GRATUITO PER IL RICHIEDENTE
- I CONTRIBUTI RIMANGONO PRESSO LE GESTIONI IN CUI SONO STATI VERSATI, A DIFFERENZA DELLA RICONGIUZIONE
- LA FACOLTA' DEL CUMULO PUO' ESSERE ESERCITATA SOLO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI

LE PENSIONI CHE POSSONO ESSERE CONSEGUITE CON IL CUMULO SONO:

- **PENSIONE DI VECCHIAIA;**
- **PENSIONE ANTICIPATA;**
- **PENSIONE DI INABILITÀ;**
- **PENSIONE INDIRETTA ;**
- **REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI IN CUMULO.**



I CONTRIBUTI CUMULATI
HANNO RILEVANZA
SU DUE PIANI DIVERSI

AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE:


TUTTI I CONTRIBUTI NON COINCIDENTI VERSATI NELLE DIVERSE GESTIONI SONO UTILI PER DETERMINARE UN'UNICA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA



AI FINI DELLA MISURA DELLA PENSIONE :


PER IL CALCOLO DEL PRO-QUOTA DI PENSIONE, OGNI GESTIONE CONSIDERERÀ LA CONTRIBUZIONE VERSATA PRESSO DI ESSA, ANCHE SE COINCIDENTE CON QUELLA DI ALTRA GESTIONE

ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI



PERIODO CONTRIBUTIVO		GESTIONI INTERESSATE
01/04/1974	31/03/1980	RISCATTO C/O INPS
01/04/1980	30/10/2017	ENPAV
01/05/1986		INPS

ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI



POSSONO CHIEDERE LA PENSIONE IN CUMULO:

- COLORO CHE HANNO CONTRIBUTI NON COINCIDENTI VERSATI NELLE GESTIONI INPS E NELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI
-ANCHE SE HANNO MATURATO IL DIRITTO AUTONOMO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRESSO UNA DELLE GESTIONI INTERESSATE
- **NON DEVONO ESSERE TITOLARI** DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DIRETTO PRESSO UNA DELLE GESTIONI INTERESSATE

PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO (ART.1, c.239 e c. 241)

LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO È UNA PENSIONE A FORMAZIONE PROGRESSIVA, IL DIRITTO SI PERFEZIONA MAN MANO CHE SI REALIZZANO I REQUISITI PREVISTI PRESSO LE DIVERSE GESTIONI.

AL REALIZZARSI DI TUTTI REQUISITI IL PENSIONATO AVRÀ OTTENUTO UN'UNICA PENSIONE.

⑩1) REQUISITI MINIMI PER ESERCITARE LA FACOLTÀ

⑩ REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DI CUI ALL'ART.24, C. 6 E C.7 L.214/2011 (REGOLE INPS), OSSIA AD OGGI 66 ANNI E 7 MESI , 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE;

⑩2) ULTERIORI REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEL DIRITTO

REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PIÙ ELEVATI TRA LE GESTIONI INTERESSATE. PER L' ENPAV 68 ANNI DI ETÀ ANAGRAFICA E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE

REQUISITI
IN DUE STEP

PENSIONE DI VECCHIAIA = FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

ESEMPIO: «RICHIEDENTE 66 ANNI E 7 MESI DI ETÀ , 30 ANNI DI CONTRIBUZIONE CON IL CUMULO (15 ANNI VERSATI IN ENPAV 15 ANNI IN INPS)»

IN CASO DI

ISCRITTO ENPAV

CANCELLATO ENPAV

DECESSO

RAGGIUNGIMENTO

1° STEP

ESERCITA LA FACOLTÀ DEL CUMULO AVENDO I REQUISITI MINIMI INPS

RAGGIUNGIMENTO

2° STEP

IL DIRITTO IN ENPAV LO RAGGIUGERÀ A 68 ANNI E 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE. DOVRÀ CONTRIBUIRE IN ENPAV PER ULTERIORI 5 ANNI

PER MATURARE LA QUOTA IN ENPAV SI DOVRÀ REISCRIVERE E VERSARE I CONTRIBUTI PER ULTERIORI 5 ANNI

NON SI PERFEZIONERÀ LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO PER LA GESTIONE CON I REQUISITI PIÙ ELEVATI (ENPAV)

I SUPERSTITI ACQUISISCONO

- UN AUTONOMO DIRITTO ALLA PENSIONE INDIRETTA ENPAV
- LA REVERSIBILITÀ DALL'INPS DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO (ART.1, c.239)

REQUISITI

- ⑩ REQUISITI : SONO GLI STESSI PER TUTTE LE GESTIONI, OSSIA QUELLI DELL'ART.24 , C. 10 L.214/2011 (REGOLE INPS)
- ⑩ NESSUN REQUISITO ANAGRAFICO, MA SOLO REQUISITO DI CONTRIBUZIONE PARI A 42 ANNI + 10 MESI PER GLI UOMINI; 41 ANNI + 10 MESI PER LE DONNE
- ⑩ IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO SARÀ RAGGIUNTO CONTESTUALMENTE PRESSO TUTTE LE GESTIONI INTERESSATE

**CALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI
IN CUMULO** (Art. 1, c. 245)



- CALCOLO PRO QUOTA IN RAPPORTO AI SOLI PERIODI DI ISCRIZIONE MATURATI PRESSO CIASCUNA GESTIONE, ANCHE SE COINCIDENTI CON QUELLI VERSATI NELLE ALTRE GESTIONI INTERESSATE
- APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CALCOLO VIGENTI IN CIASCUN ORDINAMENTO INTERESSATO

QUOTA ENPAV



- TROVA APPLICAZIONE LA REGOLA GENERALE PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI ENPAV DI CUI ALL'ART. 21 , R.A. STATUTO ENPAV, PRO QUOTA , OSSIA IN RELAZIONE ALLE ANNUALITÀ DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE VERSATE

Esempio

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO
(30 ANNI VERSATI IN ENPAV E 23 IN INPS, PARZIALMENTE COINCIDENTI)



DIRITTO : RILEVANO 43 ANNI NON COINCIDENTI DI CONTRIBUZIONE IN CUMULO



MISURA : RILEVANO TUTTI GLI ANNI DI ISCRIZIONE E DI CONTRIBUZIONE
IN CIASCUNA GESTIONE, COMPRESI QUELLI COINCIDENTI
(30 ANNI IN ENPAV, 23 ANNI IN INPS)

ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)

L'Ape è l' acronimo di Anticipo pensionistico e rappresenta un **progetto sperimentale** per consentire, dal **1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018**, a chi ha raggiunto almeno i **63 anni di età** di lasciare il lavoro con un anticipo massimo di 3 anni e 7 mesi sull'età di pensionamento percependo un **prestito previdenziale** commisurato alla futura pensione che sarà erogato in 12 dodici mensilità annuali (che non concorreranno alla formazione del reddito)

(APE)

ovvero **un'indennità**, nel caso di **Ape sociale o agevolata**, fino alla maturazione del diritto alla pensione.

IL PRESTITO PREVIDENZIALE e gli oneri connessi - interessi ed assicurazione contro il rischio di premorienza - saranno poi restituiti in 20 anni dal momento del pensionamento. In deroga a quanto previsto dal codice del consumo il periodo limite per il recesso dall'assicurazione è stato ridotto da 30 giorni a 14 giorni.

(APE)

- L'operazione sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni **erogati però attraverso l'Inps**, che dovranno poi **essere restituiti con rate di ammortamento costanti** dagli interessati, una volta conseguita la pensione con un prelievo che durerà **venti anni**.
- In sostanza questi lavoratori potranno ottenere un **somma economica** esente da imposizione fiscale erogata mensilmente **per 12 mesi** sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. Somma che poi dovranno restituire, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la "provvista" per l'anticipo.

(APE)

- Potranno richiedere l'Ape tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme esclusive e sostitutive della medesima **purché il loro trattamento previdenziale futuro non risulti essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, circa 700 euro.**
- **La durata minima dell'Ape richiedibile è pari a 6 mesi.**

(APE)

- **Non potranno ottenere l'Ape coloro che già sono titolari di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, pensione di inabilità, assegno o pensione di invalidità)**

(APE)

Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà attivare un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. In caso di decesso del richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza, e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi.

Il lavoratore o la lavoratrice potranno scegliere l'istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore.

APE VOLONTARIA

- **Possono accedere all'Ape tutti i lavoratori con 63 e più anni che abbiano maturato almeno 20 anni di contributi** anche se non rientrano nelle categorie salvaguardate (Ape Agevolata) o non sono interessati da appositi accordi con i datori (Ape Contrattuale).

APE VOLONTARIA

Questi lavoratori dovranno sostenere gli oneri di restituzione, verrà però riconosciuto a questi lavoratori **un credito d'imposta pari al 50% dell'importo degli interessi bancari e degli oneri assicurativi** che verrà attribuito sulla pensione


APE VOLONTARIA

- La **domanda** potrà essere presentata direttamente o tramite patronato **all'INPS** utilizzando il portale internet ed attraverso l'uso del SPID (identità digitale). **L'Anticipo decorre trascorsi 30 giorni dal perfezionamento del contratto di finanziamento.** È comunque demandato ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, il compito di stabilire le modalità e le norme di attuazione dell'Ape ed i criteri per la stipula degli accordi tra l'Inps e gli istituti assicurativi e di credito nonché per l'estinzione anticipata dell'Ape stessa.

APE VOLONTARIA

- Le trattenute varieranno dal 3% all'8% per ogni anno di anticipo, con penalizzazioni per i redditi più alti e per chi lascia volontariamente il lavoro, fino, secondo alcune stime, al 25% dell'assegno lordo.
- È istituito un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Il Fondo sarà gestito dall'Inps

APE VOLONTARIA E AZIENDALE (*)



APE SOCIAL



INDENNITÀ – APE SOCIALE O AGEVOLATA

La Legge di bilancio prevede in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018

l'istituzione di **una indennità dal momento dell'accesso al beneficio alla data di raggiungimento dell'età pensionabile.**

L'ammontare dell'indennità sarà pari al valore del futuro trattamento previdenziale in misura comunque **non superiore a 1.500 euro.**

L'APE AGEVOLATA

Possono richiedere l'indennità:

- a) i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l'erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- b) i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità, ed in possesso di 30 anni di contributi;
- c) i lavoratori che hanno una invalidità, accertata, pari o superiore al 74% e che sono in possesso di almeno 30 anni di contributi;

L'APE AGEVOLATA

- d) i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose e che hanno almeno 36 anni di contributi;

la categoria è composta dalle seguenti figure professionali:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce

L'APE AGEVOLATA

- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro **organizzato in turni**
- Addetti all'assistenza di persone non autosufficienti

L'APE AGEVOLATA

- - Insegnanti della scuola **pre-primaria**
- - Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- - Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- - Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori

L'APE AGEVOLATA

- Viene esplicitato che per i **richiedenti sarà possibile conseguire redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui.**
- In caso di **redditi da lavoro autonomo il limite è fissato a 4.800 euro lordi annui.**

L'indennità non può essere erogata a chi è già titolare di un trattamento pensionistico ed è incompatibile con le prestazioni di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione.

L'APE AGEVOLATA

Il lavoratore, secondo quanto contenuto nell'accordo siglato il 28 Settembre con i sindacati, potrà comunque chiedere il finanziamento di una **somma superiore** a quella corrisposta tramite il sussidio restituendo tale importo.

APE CONTRATTUALE

Anche a seguito di accordi sarà inoltre possibile sostenere i costi dell'APE da parte sia dei datori sia dei fondi bilaterali con un incremento del montante contributivo del lavoratore atto ad aumentare l'importo della futura pensione così da compensare in tutto o in parte gli oneri di restituzione del prestito.

APE CONTRATTUALE

- **L'importo minimo** che si potrà versare non dovrà essere **inferiore alla contribuzione calcolata sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente alla domanda** utilizzata per il calcolo dei contributi volontari.
- In caso di mancato o ritardato pagamento di questa contribuzione si applicano le procedure sanzionatorie vigenti per le omissioni della contribuzione obbligatoria.

Schema Generale dell'APE, l'assegno pensionistico anticipato

Forma	Destinatari	Requisiti*	Funzionamento	Rata di restituzione
Ape Agevolato	1) Lavoratori disoccupati senza reddito; 2) lavoratori con grado di invalidita' superiore al 74%; 3) lavoratori con carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di 1° grado conviventi con disabilità grave.	63 anni di età e 30 anni di contributi	Trattamento assistenziale di importo non superiore a 1.500 euro mensili sino al raggiungimento della pensione.**	Nessuna
Ape Agevolato	4) lavoratori impiegati in mansioni gravose (pesanti e rischiose) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale	63 anni di età e 36 anni di contributi	Trattamento assistenziale di importo non superiore a 1.500 euro mensili sino al raggiungimento della pensione.**	Nessuna
Ape Volontario	Altri lavoratori che scelgono di uscire volontariamente (Categorie Non Destinatari dell'APE Agevolato)	63 anni di età e 20 anni di contributi	Prestito anticipato dal settore bancario da restituire una volta in pensione nei 20 anni successivi***	Tra il 4,5 ed il 4,7% sul trattamento pensionistico maturato per ogni anno di anticipo.
Ape e imprese	L'azienda può sostenere i costi dell'APE attraverso un versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro.	63 anni e 20 anni di contributi	Prestito anticipato dal settore bancario da restituire una volta in pensione nei 20 anni successivi***	Variabile a seconda dell'impegno economico del datore di lavoro
Dettagli	<p><i>* Requisiti da possedere entro il 31.12.2018 ;* * L'importo del trattamento assistenziale non è ancora noto ma è prevista la possibilità di finanziare a propria scelta una somma superiore a quella corrisposta tramite l'APE volontario; ***L'assegno anticipato è corrisposto per 12 mensilità ed è esente da imposizione fiscale. Una volta maturata l'età pensionabile il lavoratore dovrà restituire il prestito attraverso un prelievo che durerà 20 anni applicato sulla pensione definitiva.</i></p>			

RITA

E' l'acronimo di “**rendita integrativa temporanea anticipata**”. Con la RITA si intende consentire a chi sceglie l'anticipo pensionistico di poter trasferire parte del capitale cumulato nel fondo pensione integrativo in modo da richiedere un prestito Ape inferiore (anche del 50%), beneficiando di una tassazione agevolata che oscilla tra il 15 e il 9 per cento.

RITA


In particolare l'ipotesi è di uno sgravio dello **0,3% per ogni anno** di iscrizione a un fondo superiore a **15 anni**, con una tassazione sostitutiva che può scendere **fino al 9%** contro l'attuale 23% previsto per gli anticipi motivati da esigenze diverse dalle cure sanitarie o dalle spese per la prima casa (casi in cui il prelievo è al 15%).



**LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE:**

Un futuro sereno!

- ❖ Dal 1992 ad oggi innumerevoli sono state le riforme della previdenza in Italia



- ❖ Il risultato è probabilmente un più equo rapporto intergenerazionale.
- ❖ Ma senza l'opportuna conoscenza dei meccanismi il risultato che ne verrà sarà la creazione di generazioni di futuri pensionati poveri.
- ❖ Ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per poterla costruire consapevolmente e liberamente, con gli strumenti disponibili ed in tempo utile.

Speranza di vita

	1880 – '82	1930 – '32	1950 – '53	1966	2015
Speranza di vita alla nascita maschi	35,2	53,8	63,7	67,8	80,1
Speranza di vita alla nascita femmine	35,7	56,0	67,2	73,4	84,6

Il Futuro

TASSO DI SOSTITUZIONE.						
È LA PERCENTUALE DELL'ULTIMO STIPENDIO CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA PENSIONE						
%	2000	2010	2020	2030	2040	2050
	67,3	67,1	56,0	49,6	48,5	48,1

La riforma Fornero ha richiesto a tutte le casse privatizzate di "assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni" e ha chiesto di "assicurare l'equilibrio secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant'anni"




- ❖ Il 21 settembre 1996 viene costituito FondoDentisti: la fonte istitutiva è ANDI in attuazione della legge 23 agosto 2004.
- ❖ Dal 2005 la normativa previdenziale permette alle casse obbligatorie privatizzate di costituire fondi pensione complementare chiusi.

ENPAM chiede a FondoDentisti di poter allargare la base degli aderenti a tutti gli i propri iscritti.

Il 16 giugno 2007 FondoDentisti diventa associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie

FondoSanità



- ❖ Il 21 settembre 1996 viene costituito da ANDI FondoDentisti.
- ❖ La legge 23 agosto 2004 n. 243 consente alle casse privatizzate di promuovere la costituzione di fondi pensione complementare chiusi.

ENPAM chiede a FondoDentisti di poter allargare la base degli aderenti a tutti gli i propri iscritti.

Il 16 giugno 2007 FondoDentisti diventa associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie

FondoSanità

Previdenza complementare

- ❖ **Fondi pensione negoziali**

la cui origine è di natura contrattuale e possono essere istituiti a seguito di accordi promossi da associazioni di categoria;

- ❖ **Fondi pensioni aperti**

istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM;

- ❖ **PIP**

ovvero Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo istituiti da assicurazioni ed esclusivamente individuali;

- ❖ **Fondi pensioni preesistenti**

istituiti prima del D. Leg. 124 del 1993.



FISCO (quasi) AMICO

- ❖ Deducibilità dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro ogni anno;
- ❖ I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26%;
- ❖ La tassazione al momento del pensionamento è al 15% e ridotta progressivamente per chi è iscritto da più di 15 anni.

Eppure poco successo della Previdenza Complementare: PERCHÈ?

- ❖ Voragine informativa sia per i giovani lavoratori che per i liberi professionisti;
- ❖ Perché nessuno li ha mai adeguatamente informati sugli evidenti vantaggi fiscali e sulla necessità di integrare la loro futura pensione;
- ❖ Le numerose crisi nei mercati finanziari, nell'ultimo decennio, hanno rallentato il processo di sviluppo della previdenza complementare.

ADERENTI:

gli esercenti le professioni sanitarie

ENPAM – Medici convenzionati, liberi professionisti

ENPAF – Farmacisti

ENPAPI – Infermieri liberi professionisti

IPASVI – Infermieri Professionisti, Vigilatrici, Assistenti sociali

SIVeMP – Veterinari

Cosa è FondoSanità

è un sistema di previdenza complementare collettiva a **capitalizzazione**, ove ognuno rimane **titolare del patrimonio** versato e del rendimento prodotto negli anni dagli investimenti.

È un Fondo chiuso

limitato alla categoria professionale degli esercenti le professioni sanitarie

è a contribuzione definita: il livello di prestazione verrà definito quando si andrà in pensione, senza dover ogni anno adeguare la contribuzione alla prestazione che si vuole ottenere.

FondoSanità: FONDO MULTICOMPARTO

SCUDO (obbligazionario)

rischio basso, investimento in titoli obbligazionari.

PROGRESSIONE (prev.obbligazionario + azionario)

rischio medio, investimento prevalente in obbligazioni presenti in portafoglio in quota minima non inferiore al 45%.

ESPANSIONE (prev.azionario+obbligazionario)

rischio più elevato, investimento prevalentemente in azioni, presenti nel portafoglio in quota minima non inferiore al 55%.

LA CONTRIBUZIONE

❖ Contributo libero e volontario

❖ Le quote versate dall'iscritto affluiscono in un **conto individuale**

❖ L'iscritto può decidere di variare nel tempo l'entità dei suoi contributi

❖ Ogni aderente in base all'età, alla disponibilità finanziaria e alla propensione al rischio **può scegliere:**

✓ **Il comparto** che meglio risponde alle sue esigenze previdenziali e tale scelta può essere cambiata con il solo obbligo di permanenza di almeno 1 anno nello stesso comparto.

✓ **Di suddividere i flussi** contributivi anche su diverse linee indicando le rispettive quote.

Fondo Pensione Complementare

- ❖ **Vantaggi fiscali:** deducibilità fino a 5.164,57 euro l'anno; risparmio in relazione all'aliquota marginale: una buona parte dell'investimento lo paga lo stato (si risparmia dalle tasse). Non c'è altra possibilità di investimento che abbia lo stesso rendimento immediato.
- ❖ **Tassazione del rendimento** del patrimonio al 20% invece che al 26%.
- ❖ **Tassazione della rendita vitalizia** dal 15 al 9 %: per gli iscritti da più di 15 anni diminuisce la tassazione.

Erogazione delle prestazioni

il montante maturato potrà:



- ❖ essere interamente convertito in una rendita vitalizia (con possibilità di reversibilità su altra persona e di long term care, cioè il raddoppio della rendita nel caso di perdita di autosufficienza);
- ❖ oppure, a scelta dell'aderente, essere liquidato sotto forma di capitale fino al 50% del patrimonio e la rimanente parte convertita in rendita.

PENSIONE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI

- ❖ È possibile ottenere la prestazione prima del raggiungimento dell'età pensionabile:
 - ✓ In caso di invalidità permanente;
 - ✓ In caso di inattività per un periodo superiore a 48 mesi;
- ❖ Si possono ottenere anticipazioni fino al 75% per motivi di salute e per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o del 30% per altri motivi.

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

- ❖ La RITA permette di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l'APE "Anticipo pensionistico". La nuova misura troverà applicazione dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 in via sperimentale.
- ❖ La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto. L'erogazione della RITA è soggetta a tassazione agevolata e avverrà previa verifica dei requisiti da parte del Fondo.

DESTINATARI

- ❖ La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti pubblici.

REQUISITI

- a) cessazione dal lavoro, che dovrà essere accertata dal Fondo;
- b) età minima 63 anni;
- c) non più di 3 anni e 7 mesi al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia;
- d) anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni.
- e) certificazione dell'INPS del possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.

COME RICHIEDERLA

Per richiedere la RITA è necessario compilare l'apposito modulo presente sul sito www.fondosanita.it allegando la seguente documentazione:

- ❖ Certificazione INPS utile alla richiesta dell'APE;
- ❖ Attestazione della cessazione del rapporto lavorativo;

- ❖ Una volta accolta la richiesta dal Fondo, sarà determinata:

La prima scadenza operativamente contabile per l'erogazione della prima rata;

- Il numero delle rate fino alla maturazione del requisito pensionistico, in base alla periodicità prescelta.

I Costi

- ❖ Per l'erogazione di ogni singola rata di RITA, verrà addebitato un importo pari a € 20,00.
- ❖ Il costo totale è pertanto rapportato al numero di rate annue prescelte dall'interessato.
- ❖ Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo presente sul sito.

Alcune informazioni su FS:

- ❖ Il CdA del Fondo non gestisce direttamente il patrimonio, ma stipula apposite convenzioni con i **gestori finanziari professionali** (attualmente Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Pioneer Investment Management SGR S.p.A. e Pictet & Cie Europe S.A.);
- ❖ Il Fondo può **cambiare gestore** finanziario se insoddisfatto (i Fondi aperti, No...);
- ❖ Ogni attività è sottoposta al controllo della **Commissione di Vigilanza** sui Fondi pensione (COVIP).

- ❖ L'aderente rimane sempre titolare delle risorse affidate in gestione. Nel caso di premorienza prima del pensionamento, la posizione viene riscattata dai soggetti indicati dalla normativa di riferimento;
- ❖ Nel caso di cessazione dall'esercizio della professione si può ottenere il riscatto della propria posizione individuale;
- ❖ Con un'anzianità contributiva di almeno 2 anni in un Fondo può essere chiesto il trasferimento del maturato presso un altro Fondo pensione;
- ❖ Se si è già iscritti ad altro Fondo si può trasferire in modo semplice a FondoSanità con l'invio del modulo di trasferimento rilasciato dal Fondo cedente.

QUANTO COSTA?

Commissioni di gestione finanziaria di FondoSanità:

- ❖ Comparto SCUDO: 0,25%
 - ❖ Comparto PROGRESSIONE: 0,32%
 - ❖ Comparto ESPANSIONE: 0,33%
- ❖ A queste percentuali si aggiungono lo 0,023% della banca depositaria ed i 60,00 € annuali di gestione amministrativa.
- ❖ Per l'iscrizione è chiesto un versamento di una quota "una tantum" di 26,00 €.
- ❖ Per i medici, gli odontoiatri e i veterinari (iscritti S.I.Ve.M.P.) di età inferiore a 35 anni, l'iscrizione ed il contributo per gli oneri amministrativi del **primo anno** sono gratuiti.

"... differenze di rendimento, apparentemente modeste portano a differenze elevatissime sull'ammontare della pensione al termine del periodo lavorativo..."

I costi rappresentano una variabile molto rilevante in quanto determinano:

- ❶ Quanta parte del versamento periodico viene effettivamente destinata alla posizione individuale
- ❷ Quanta parte del rendimento ottenuto attraverso la gestione delle risorse viene effettivamente riconosciuta sul montante individuale

Relazione COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione

" i costi possono avere un impatto rilevante sulla posizione accumulata dall'iscritto. Ad esempio, ipotizzando che su un periodo di 35 anni la pensione complementare che si può ottenere aderendo a un Fondo negoziale sia pari a 5.000 euro l'anno, i costi medi più elevati dei Fondi aperti e dei Pip si traducono, a parità di altre condizioni, in una prestazione finale assai inferiore e, rispettivamente, pari a circa 4.200 e 3.900 euro".


Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari

Presentazione Fondi pensione negoziali Fondi pensione aperti PIP **Grafici**

I grafici illustrano l'onerosità di tutti i comparti offerti dalle forme pensionistiche complessivamente considerate, tenendo conto della categoria di investimento di riferimento. E' possibile confrontare l'onerosità di uno o più comparti, per diversi orizzonti temporali di permanenza, selezionando l'ISC dei comparti interessati dalle tabelle riportate nelle sezioni Fondi pensione negoziali, Fondi pensione aperti e PIP.



COMPARTI OBBLIGAZIONARI



COMPARTI BILANCIATI



COMPARTI AZIONARI

ISC medio FPN ISC medio FPA ISC medio PIP

FONDOSANITA'

▲ I valori dell'ISC sono aggiornati con periodicità mensile. I valori minimi, medi e massimi possono differire da quelli riportati nel grafico della Scheda dei costi contenuta nella Nota informativa, i quali fanno riferimento a valori di ISC rilevati alla fine di ciascun anno.

I RENDIMENTI di Fondo Sanità

	Ultimi 5 anni (2012 – 2016)
SCUDO	1,90
PROGRESSIONE	4,98
ESPANSIONE	9,32

Gianfranco Ursino

Manca ormai poche settimane alla fine del 2014, un anno che i fondi pensione negoziali archivia-anno con risultati apprezzabili in termini di performance. Nella tabella che trovate a pagina 30, che Plus24 pubblica ogni quinto sabato del mese a cura di Consultique, emerge che da inizio anno a fine ottobre scorso le diverse linee dei fondi chiusi negoziali superano in media la rivalutazione lorda del Tfr pari all'1,32% (che scende all'1,17% al netto degli oneri fiscali). I comparti obbligazionari hanno ottenuto in media il 6,17%, i bilanciati il 6,57% e gli azionari il 7,19%: il rendimento è superiore anche su un orizzonte a tre e a cinque anni. Se nell'ultimo triennio il Tfr si è rivalutato del 7,24% lordo, i fondi pensione viaggiano su livelli di performance tra il +21,4% delle linee obbligazionarie al 34,6% dei più aggressivi comparti azionari. Un divario che cresce sulla distanza dei cinque anni: rispetto al +14,54% del Tfr le linee specializzate sul reddito fisso hanno messo a segno un +26,6% e quelle che investono principalmente sulle Borse +43,6%. Su tutti brilla il +58,72% del comparto Espansione del FondoSanità, la forma di previdenza complementare per chi esercita una professione in ambito sanitario (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri e altri assistenti sanitari).

Discorso a parte, invece, va fatto per le linee garantite, che mirano ad assicurare rendimenti che siano almeno pari a quelli del Tfr, per soddisfare le esigenze previdenziali dei lavoratori con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione. Rispetto all'ultima rilevazione dei dati a fine luglio scorso pubblicati su Plus24, del 30 agosto scorso, il rendimento da inizio anno delle linee garantite in generale è rimasto pressoché stabile o in leggera diminuzione, penalizzato negli ultimi mesi dalla maggiore duration media degli investimenti in portafoglio, tra l'altro focalizzati soprattutto sull'Italia, che ha portato maggiore volatilità sui rendimenti del comparto.

Se da inizio anno anche le linee garantite con un +2,68% battono in media il Tfr, su un orizzonte di cinque anni perdono nettamente la sfida mettendo a segno un risicato +12,61% lordo. Della serie: chi vuol godere della garanzia di non mettere a repentaglio i propri risparmi, deve però accontentarsi.

gianfranco.ursino@lole24ore.com
@g_ursino

INDICI & NUMERI

IN CIFRE

Fondi pensione, chi cerca sicurezza deve accontentarsi

LA SETTIMANA

INDICE	Variazione % da inizio anno	Valore indice
FTSE MIB	+5,97	20.100,53
Dow Jones	+8,02	17.827,75
MSCI Wo	+9,19	

Variazione % della settimana

INDICE	Variazione % da inizio anno	Valore indice
FTSE MIB	+4,64	
Dow Jones	+0,61	
MSCI Wo	+1,1	

Variazione % della settimana

INDICI PAESE	PREZZO/UTILE	DIVIDENDO/ PREZZO (%)	REND. AZIONI/ OBBLIGAZ. (%)	VOLATILITÀ ANNUALE (%)	RENDIM. ANNUO
World	17,10	15,40	2,44	2,55	—
America	19,40	16,90	2,07	2,15	1,61
Europa	16,50	13,40	3,07	3,22	—
Far East	13,60	19,50	2,23	1,99	—
Pacifico	14,10	16,90	2,52	2,48	2,70
Argentina	14,00	11,20	1,12	3,77	8,66
Australia	15,10	15,70	4,30	4,23	0,80
Austria	22,10	15,40	2,98	2,52	—
Brasile	13,30	12,90	4,17	3,71	—
Cina	17,90	18,00	3,17	3,17	—
Cile	6,70	13,00	4,61	2,79	7,69
Corea Sud	15,70	13,50	1,16	1,55	1,61
Finlandia	15,30	15,20	3,69	4,01	2,24
Grecia	24,80	15,30	0,67	2,64	—
India	18,60	18,10	1,52	1,39	0,70
Indonesia	18,30	16,40	2,24	2,68	15,82
Messico	22,10	15,70	2,04	1,78	—
Norvegia	11,20	13,00	4,96	3,36	—
N. Zelanda	15,30	16,70	3,91	4,49	1,15
Portogallo	14,90	17,40	3,62	4,04	1,97
Russia	6,40	9,20	5,14	2,50	—
Sud Africa	18,00	15,00	3,05	3,20	—
Svizzera	20,00	16,40	2,83	2,53	2,62
Taiwan	14,40	15,70	2,92	3,77	—
Turchia	12,50	11,80	1,82	2,26	—

INDICI PAESE	PREZZO/UTILE	DIVIDENDO/ PREZZO (%)	REND. AZIONI/ OBBLIGAZ. (%)	VOLATILITÀ ANNUALE (%)	RENDIM. ANNUO
World	17,10	15,40	2,44	2,55	—
America	19,40	16,90	2,07	2,15	1,61
Europa	16,50	13,40	3,07	3,22	—
Far East	13,60	19,50	2,23	1,99	—
Pacifico	14,10	16,90	2,52	2,48	2,70
Argentina	14,00	11,20	1,12	3,77	8,66
Australia	15,10	15,70	4,30	4,23	0,80
Austria	22,10	15,40	2,98	2,52	—
Brasile	13,30	12,90	4,17	3,71	—
Cina	17,90	18,00	3,17	3,17	—
Cile	6,70	13,00	4,61	2,79	7,69
Corea Sud	15,70	13,50	1,16	1,55	1,61
Finlandia	15,30	15,20	3,69	4,01	2,24
Grecia	24,80	15,30	0,67	2,64	—
India	18,60	18,10	1,52	1,39	0,70
Indonesia	18,30	16,40	2,24	2,68	15,82
Messico	22,10	15,70	2,04	1,78	—
Norvegia	11,20	13,00	4,96	3,36	—
N. Zelanda	15,30	16,70	3,91	4,49	1,15
Portogallo	14,90	17,40	3,62	4,04	1,97
Russia	6,40	9,20	5,14	2,50	—
Sud Africa	18,00	15,00	3,05	3,20	—
Svizzera	20,00	16,40	2,83	2,53	2,62
Taiwan	14,40	15,70	2,92	3,77	—
Turchia	12,50	11,80	1,82	2,26	—

Note: (1) L'ultimo p/u inferiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. (2) L'ultimo dividendo/prezzo superiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sovravalutazione. (3) Il rendimento azionario è il rapporto utile per azione/prezzo. Il rendimento obbligazionario è il rendimento a scadenza del titolo di Stato a 10 anni del Paese di riferimento. L'ultimo rapporto rendimento azionario/rendimento obbligazionario superiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di sottovalutazione. (4) La volatilità degli ultimi 12 mesi superiore alla media degli ultimi 10 anni è un segnale di tendenza dei prezzi di rendimento di sovravalutazione. (5) In valuta locale.

Fonte: elaborazione Ufficio Studi del Sole 24 Ore e Thomson Reuters Datastream (dati al mercato)

INDICE	Variazione % da inizio anno	Valore indice
Safflo Group(I)	+12,71	
Autogrill(I)	+7,07	
B. Cucinelli(I)	+6,27	
Pirelli(I)	+14,51	
B.C.Portuguesa(P)	+14,40	
B.P.R.Romagna(I)	+12,38	
Damiani(I)	+20,1	
Declima(I)	+15,1	
Cararra(I)	+13,1	
Mitsubishi Cor(JP)	-3,16	
Japan Tobacco(JP)	-2,92	
Stefanel(I)	-1,88	
Sumitomo (JP)	-7,15	
Brioscchi(I)	-5,70	
Aviva(GB)	-4,62	
Petrofac(GB)	-28,40	
Transocean(CH)	-14,04	
Transocean(USA)	-14,04	

anni. Se nell'ultimo triennio il Tfr si è rivalutato del 7,24% lordo, i fondi pensione viaggiano su livelli di performance tra il +21,4% delle linee obbligazionarie al 34,6% dei più aggressivi comparti azionari. Un divario che cresce sulla distanza dei cinque anni: rispetto al +14,54% del Tfr le linee specializzate sul reddito fisso hanno messo a segno un +26,6% e quelle che investono principalmente sulle Borse +43,6%. Su tutti brilla il +58,72% del comparto Espansione del FondoSanità, la forma di previdenza complementare per chi esercita una professione in ambito sanitario (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri e altri assistenti sanitari).

Se da inizio anno anche le linee garantite con un +2,68% battono in media il Tfr, su un orizzonte di cinque anni perdono nettamente la sfida mettendo a segno un risicato +12,61% lordo. Della serie: chi vuol godere della garanzia di non mettere a repentaglio i propri risparmi, deve però accontentarsi.

INDICE	Variazione % da inizio anno	Valore indice
Micron Tec	+20,1	
Eurotech(I)	+15,1	
Analog De	+13,1	
Eems(I)	+12,71	
Garmin Ltd	+7,07	
B&C Speak	+6,27	

PERCHÈ SCEGLIERE UN FONDO CHIUSO?



- ❖ Perché non persegue fini di lucro;
- ❖ La gestione amministrativa e finanziaria dei fondi chiusi costa meno;
- ❖ I rendimenti finali netti sono più elevati: non deve remunerare promotori e venditori.

Dal sito ufficiale della COVIP è possibile rilevare l'ISC (Indicatore Sintetico dei Costi, cioè il costo effettivo in valore percentuale sul patrimonio, con versamento annuo di 2.500 €: **dato ufficiale), le differenze di costo tra FondoSanità ed alcuni fondi aperti (tra i meno cari ed i più cari), in 10, 20, 30 e 40 anni di partecipazione, con versamenti annuali di 5.000,00 €, sono verificabili nelle tabelle successive.**

Versamento	di 5.000 €/anno	ISC 35	Differenza spese per gestione, min e max			
			10 anni	20 anni	30 anni	40 anni
FS	Scudo	0,41				
AIMeglio	Obbligazionario	1,38	€ 2.750	€ 10.500	€ 23.250	€ 41.000
AXA	Conservativo	0,87				
SanPaolo	Obbligazionaria	0,93				
San Paolo	Monetaria	0,64	€ 1.400	€ 5.640	€ 11.760	€ 20.280
Fideuram	Sicurezza	1,35				
FS	Progressione	0,48				
Al Meglio	Bilanciato	1,74	€ 3.600	€ 14.000	€ 30.000	€ 54.000
Fideuram	Equilibrio	1,55				
Unipol	Previdenza C	1,20	€ 2.500	€ 9.500	€ 21.000	€ 36.500

Versamento	di 5.000 €/anno	ISC 35	Differenza spese per gestione, min e max			
			10 anni	20 anni	30 anni	40 anni
FS	Espansione	0,49				
AlMeglio	Azionario	2,10	€ 4.500	€ 17.000	€ 37.000	€ 59.000
ARCA	Alta Crescita	1,52	€ 1.900	€ 7.200	€ 16.000	€ 28.000
AXA	Dinamico	1,81				
SanPaolo	Bilan. Azionaria	1,42				
Fideuram	Valore	2,05				
Fideuram	Crescita	2,05				
Mediolanum	Azionario	2,04				
Unipol	Previdenza D	1,72				

Esempio di posizione previdenziale al 30/04/2017 di un componente del CdA di FondoSanità (inizio 31/08/1999)

		Valore Posizione			
Tipo Operazione	Comparto	Data Operazione	Totale Quote	Valore Quota	Data Valore Quota
Saldo Anno Corrente	ESPANSIONE	30/04/2016	9.482,995	12,502	30/04/2016
			Valore Posizione € 134.322,66		

Conferimenti

spese totali

87.793,72 €

a tutto il 2016

Contributo Iscritto

888,44 €

IRPEF (con addizionali regionali e comunali) 48%

risparmio fiscale circa 42.000,00 €

46.000,00 €



€ 134.300,00

Il messaggio

- ❖ la previdenza è un problema critico per l'intera professione
- ❖ ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per poterla costruire liberamente e consapevolmente, con gli strumenti disponibili, ed


IN TEMPO UTILE

Facciamo un esempio:

Età inizio versamenti	Versamenti con rendimenti al 5%	Capitale a 65 anni
Dr. Bianchi (26 anni di età)	€ 1.000 all'anno X 13 anni	€ 69.102
Dr. Rossi (39 anni di età)	€ 1.000 all'anno X 26 anni	€ 53.499

Possibilità di iscrivere e versare per i famigliari a carico:

Costruire un futuro previdenziale per i nostri figli può essere ancora più importante che per noi!!!





PER ADERIRE A FONDOSANITA'

Accedi al sito www.fondosanita.it e segui i passaggi.

CONTATTI

Sede: via Torino 38 – 00184 – Roma

Tel: 06.42150.573/574/589/591

Fax: 06.42150587

E-mail: info@fondosanita.it
segreteria@fondosanita.it
a.troiani@fondosanita.it
l.moroni@fondosanita.it
j.loscrudato@fondosanita.it

Pec: fondosanita@pec.it

PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI PRECOCI: “LA QUOTA 41”

Per agevolare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 consente, a partire dal 1° maggio 2017, a coloro che si trovano in **condizione di difficoltà** di accedere alla pensione anticipata con uno sconto rispetto alle norme in vigore, introdotte nel 2012 dalla Legge Fornero.

PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI PRECOCI: “LA QUOTA 41”

Il predetto intervento normativo introduce un ulteriore canale di uscita a **41 anni di contributi**, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato **prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo** *anche non continuativi* e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto).

PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI PRECOCI: “LA QUOTA 41”

- Si tratta di **un intervento *selettivo*** in quanto per poter entrare nella agevolazione gli interessati dovranno riconoscersi, inoltre, **in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:**
- siano in stato di **disoccupazione** a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI PRECOCI: “LA QUOTA 41”

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI PRECOCI: “LA QUOTA 41”

- **siano lavoratori** che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni, per dettagli si veda: [lavori usuranti](#)).

Il beneficio è rivolto a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Cioè interesserà sia i lavoratori dipendenti del settore privato nonché il pubblico impiego ed anche gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) che rispettino le sopra indicate condizioni

PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI PRECOCI: “LA QUOTA 41”

- Il requisito di anzianità contributiva di **41 anni di contributi** resterà agganciato ai futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno dal **1° gennaio 2019**. Chi utilizzerà questo canale di pensionamento, inoltre, **non potrà cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.**

La previdenza obbligatoria


Come funziona la previdenza in Italia

Non tutti i lavoratori sono soggetti alle stesse **regole previdenziali**.

Le regole relative alla **contribuzione** e al **calcolo delle pensioni** cambiano profondamente da un tipo di lavoratore all'altro.

Esistono diversi sistemi di previdenza obbligatoria:

Inps, Casse previdenziali dei liberi professionisti.



La previdenza obbligatoria

Come funziona la previdenza in Italia



La previdenza obbligatoria

Come funziona la previdenza in Italia

A partire dagli anni '90 la previdenza pubblica è **cambiata in modo radicale.**

Perché?

Analisi della funzione della previdenza in generale e di quella obbligatoria in particolare.

facciamo quindi
un passo indietro...



La previdenza obbligatoria

La previdenza e il ciclo di vita

Anche l'**investimento previdenziale** è configurabile come un **differimento di consumo**.


Una parte di ciò che si produce si conserva per essere consumato in vita anziana e quindi non produttiva.



La previdenza obbligatoria

La previdenza e il ciclo di vita

- + risparmio
- consumo
- + risorse disponibili in futuro
- pensionati poveri o a carico della società



La previdenza obbligatoria

Come funziona il sistema previdenziale

Il nostro sistema previdenziale si basa sul **patto di mutualità**: le **pensioni** dei lavoratori a riposo vengono pagate con i **contributi** versati dai **lavoratori attivi**.



Sistema a Ripartizione



La previdenza obbligatoria

Come funziona il sistema previdenziale

Il sistema **a ripartizione**

L'ente di previdenza **trasferisce le risorse** in forma **di pensioni**.

Il **valore della pensione** è definito dal **regime di calcolo delle prestazioni** vigente e non è necessariamente funzione dei contributi versati.

Pensione



Oggi



Domani

Diritto

La previdenza obbligatoria

Come funziona il sistema previdenziale

Il sistema a ripartizione può essere in surplus o in deficit: soprattutto in una fase iniziale può verificarsi un accumulo di risorse finanziarie.



Le risorse accantonate non possono essere considerate una forma di risparmio: si ragiona in un'ottica di **equilibrio complessivo del sistema**.

Possono infatti verificarsi dei mutamenti del sistema in senso:



espansivo

(prestazioni maggiori o minori contributi)



restrittivo

(prestazioni minori o maggiori contributi)



redistributivo (miglioramento

delle condizioni per alcuni - peggioramento per altri)

**Esiste il
"rischio politico"!**



La previdenza obbligatoria

Come funziona il sistema previdenziale

Entrate (contributi) \geq Uscite (pensioni)

Sistema sostenibile

Entrate (contributi) $<$ Uscite (pensioni)

Squilibrio

Se lo squilibrio persiste o peggiora nel tempo **è necessario un intervento diretto a riportare il sistema in equilibrio.**



La previdenza obbligatoria

Come funziona il sistema previdenziale

Quali sono gli elementi che incidono sulla sostenibilità del sistema pensionistico?

Cambiamenti
demografici

Cambiamenti
nel mondo del lavoro

Una **buona notizia**: oggi si vive più a lungo!

Nel 2030 la **speranza di vita alla nascita** sarà di:

- 81,4 anni per gli uomini;
- 88,1 anni per le donne.

Nella previdenza è importante la **speranza di vita condizionata** che corrisponde alla media degli anni di vita futuri degli individui che hanno già raggiunto una certa età e che è direttamente funzionale al periodo di pagamento delle pensioni.



Se il pensionamento avviene a 65 anni, la **pensione** sarà percepita **per almeno 20 anni** da ciascun pensionato!

La previdenza obbligatoria

Come funziona il sistema previdenziale

Cattive notizie:

nascono meno bambini



si riduce il numero di lavoratori

Conseguenze:

- cresce il **numero di pensionati** rispetto al numero di lavoratori;
- si percepisce la pensione per un numero **più elevato** di anni.



La previdenza obbligatoria

Come funziona il sistema previdenziale

La popolazione italiana invecchia: i dati


Rapporto **contributi e prestazioni**:

anno
1970

100 € pensioni → 97,1 € contributi


anno
2000

100 € pensioni → 74 € contributi



Lo scenario demografico italiano

Figura 1. Nati vivi della popolazione residente in Italia. Anni 1952-2004



Fonte: Rilevazione del movimento e calcolo della popolazione residente




Vita media residua (aspettativa di vita) al 65° anno di età

*desunta dalle tavole di mortalità della popolazione italiana
(fonte ISTAT)*

❖ UOMINI	▲	16, 18 anni	(17,8)*
❖ DONNE	▲	20, 21 anni	(21,5)*


* VI rapporto "OSSERVASALUTE" 2008

Piramide della popolazione italiana




Demografia degli Stati Uniti

United States: 2000




Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

United States: 2025



Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.


United States: 2050



Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.



**I pensionati sono troppi, e
vivono troppo a lungo!**



**I giovani lavoratori sono
troppo pochi e
guadagnano troppo poco!**

Tasso di sostituzione

%

**Previdenza
obbligatoria**

2000	2010	2020	2030	2040	2050
67,3	67,1	56,0	49,6	48,5	48,1

CALCOLO DELLE PENSIONI PER TUTTI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO.

La riforma pensionistica ha introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni per tutti i lavoratori a decorrere dall' 1/1/2012. Il calcolo è però **PRO-RATA**.

Oggi convivono tre criteri: **retributivo, misto e contributivo**.

Il primo calcola la pensione su una media delle retribuzioni (o reddito), mentre il contributivo sul montante contributivo (somma dei contributi versati nella vita lavorativa). Il misto invece è a metà: le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 (per chi a tale data non ha maturato 18 anni di contributi, perché altrimenti fa parte del sistema retributivo) danno vita a una quota di pensione retributiva e le anzianità maturate successivamente a una quota di pensione contributiva.

CALCOLO DELLE PENSIONI PER TUTTI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2012 esisterà soltanto il **contributivo**; di conseguenza non c'è alcuna novità per chi già appartiene a questo regime (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) e per chi è nel sistema misto, poiché rimane fermo che la pensione è composta di due quote. Invece per chi era nel sistema retributivo dal 1 gennaio 2012 passerà al **nuovo misto**: *le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 daranno vita ad una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 in avanti daranno vita ad una quota di pensione contributiva*

Pensioni e Sistemi di calcolo

**Fino al
31/12/2011**

**Dal 1° gennaio
2012**

**Sistema
RETRIBUTIVO**

**Lavoratori con almeno 18
anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995**

**Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)**

**Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)**

**Lavoratori con meno di
18 anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995**

**Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)**


**Sistema
CONTRIBUTIVO**

**Lavoratori che possono
far valere periodi
contributivi dal 1/1/1996**

**Sistema
CONTRIBUTIVO**



Pensioni e sistemi di calcolo - (dal 2012)



Pensioni e sistemi di calcolo

Almeno 18 anni al 31/12/1995

Vecchio

Sistema Retributivo

Quota A fino al 31/12/1992

Quota B da 1/1/1993 (fino
cessazione lavoro)

Nuovo

Sistema Misto

Retributivo fino al 31/12/2011

Quota A fino al 31/12/1992

Quota B da 1/1/1993 a
31/12/2011

Contributivo da 1/1/2012

Pensioni e sistema di calcolo

Almeno 18 anni
al 31/12/1995

Sistema RETRIBUTIVO

Sistema MISTO

Sulle anzianità contributive maturate
fino al 31/12/2011

Sulle anzianità contributive che
si maturano dal 1/1/2012

Sistema RETRIBUTIVO

Sistema CONTRIBUTIVO

Quota A

Quota B

Quota C

Dip. Pubblici = Retribuzione ultimo
anno x aliquota di rendimento
maturata al 31/12/92

Dip. Privati = Retribuzione media
ultimi 5 anni x aliquota di
rendimento maturata al 31/12/92

Dip. Pubblici e Dip.
Privati = Retribuzione
media ultimi 10 anni x
aliquota di rendimento
maturata dal 1/1/93 al
31/12/2011

Pubblici e Privati =
Montante Contributivo
dal 1/1/2012 x
Coefficiente di
trasformazione

Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione

EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE

- Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) *
- Retribuzione individuale di anzianità *
- Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile *
- Retribuzione di posizione minima unificata *
- Retribuzione di posizione variabile aziendale
- Indennità di specificità medica *
- Assegno personale, ove spettante *
- Specifico trattamento economico, ove spettante *
- Indennità di incarico di direzione complessa *
- Indennità di esclusività *
- Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria

EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE

- Retribuzione di risultato
- Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
- Indennità di sostituzione

* VOCE VALIDA PER IL TFS (LIQUIDAZIONE)

ALIQUOTE DI RENDIMENTO QUOTA A DI PENSIONE


ALLEGATO A

Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9

ANNI	M E S I											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0....	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24105	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1....	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25038
2....	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25428	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3....	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,26440
4....	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26755	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,27209
5....	0,27275	0,27341	0,27408	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,28023
6....	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,28882
7....	0,28953	0,29030	0,29104	0,29179	0,29254	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29634	0,29711	0,29788
8....	0,29865	0,29943	0,30021	0,30099	0,30178	0,30257	0,30336	0,30416	0,30495	0,30576	0,30657	0,30738
9....	0,30819	0,30901	0,30983	0,31065	0,31148	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,31731
10....	0,31819	0,31904	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32335	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11....	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33404	0,33495	0,33586	0,33678	0,33770	0,33862
12....	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,34423	0,34518	0,34613	0,34708	0,34803	0,34899	0,34995
13....	0,35091	0,35188	0,35285	0,35382	0,35480	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,36173
14....	0,36273	0,36374	0,36475	0,36576	0,36677	0,36779	0,36881	0,36983	0,37086	0,37189	0,37292	0,37393
15....	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,38138	0,38246	0,38356	0,38466	0,38576	0,38688
16....	0,38800	0,38913	0,39026	0,39141	0,39253	0,39371	0,39489	0,39605	0,39722	0,39841	0,39960	0,40080
17....	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,40689	0,40813	0,40938	0,41063	0,41189	0,41316	0,41443	0,41571
18....	0,41700	0,41830	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42891	0,43026	0,43163
19....	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43853	0,43996	0,44133	0,44280	0,44422	0,44566	0,44710	0,44855
20....	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45738	0,45888	0,46038	0,46189	0,46341	0,46493	0,46646
21....	0,46800	0,46955	0,47110	0,47263	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,48533
22....	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49353	0,49521	0,49688	0,49855	0,50022	0,50191	0,50360	0,50530
23....	0,50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51399	0,51583	0,51768	0,51953	0,52139	0,52326	0,52513	0,52701
24....	0,52900	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53888	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,54813
25....	0,55000	0,55188	0,55376	0,55566	0,55756	0,55946	0,56138	0,56330	0,56522	0,56716	0,56910	0,57105
26....	0,57400	0,57496	0,57693	0,57891	0,58089	0,58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,59496
27....	0,59700	0,59905	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,61988
28....	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63053	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,64580
29....	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,67271
30....	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0,68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,70063
31....	0,70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71496	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,72955
32....	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,75946
33....	0,76200	0,76455	0,76710	0,76966	0,77222	0,77480	0,77738	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,79033
34....	0,79300	0,79563	0,79826	0,80091	0,80356	0,80621	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,82230
35....	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,84413	0,84689	0,84966	0,85243	0,85521
36....	0,85800	0,86080	0,86359	0,86641	0,86922	0,87205	0,87488	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,88913
37....	0,89200	0,89488	0,89776	0,90066	0,90353	0,90646	0,90938	0,91230	0,91522	0,91816	0,92110	0,92405
38....	0,92700	0,92996	0,93293	0,93591	0,93889	0,94188	0,94488	0,94788	0,95080	0,95381	0,95680	0,95986
39....	0,96300	0,96605	0,96910	0,97216	0,97522	0,97830	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,99688
40....	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Norme per il calcolo del contributo di riscatto

Pensioni e sistemi di calcolo



COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

*Rappresentano il rendimento, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati. Riguardano soltanto la parte di pensione che va calcolata con il sistema contributivo. Sono stati rivisti dall'**1/1/2010** e verranno rivisti ogni **3 anni**. I coefficienti (e quindi l'importo della pensione) sono tanto più bassi quanto meno elevata è l'età in cui si va in pensione. Tale coefficiente si applica sul montante contributivo rappresentato dalla somma dei contributi versati annualmente (33% circa della retribuzione utile) rivalutati secondo il tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL calcolato dall'ISTAT*

Pensioni



Pensioni

Sistema Contributivo

***Coefficiente di trasformazione (per le
pensioni con decorrenza 1/1/2010)***

Età	Coefficiente di trasformazione
57	4,419%
58	4,538%
59	4,664%
60	4,798%
61	4,940%
62	5,093%
63	5,257%
64	5,432%
65	5,620%

Pensioni

Sistema Contributivo

**Coefficiente di trasformazione per le
pensioni con decorrenza 1/1/2016)**

Età	Coefficiente di trasformazione Fino 31/12/2012	Coefficienti di trasformazione dal 1/1/2013	Nuovi Coefficienti di trasformazione dal 1/1/2016
57	4,419%	4,304%	4,246%
58	4,538%	4,416%	4,354%
59	4,664%	4,535%	4,447%
60	4,798%	4,661%	4,589%
61	4,940%	4,796%	4,719%
62	5,093%	4,940%	4,856%
63	5,257%	5,094%	5,002%
64	5,432%	5,259%	5,159%
65	5,620%	5,435%	5,326%
66		5,624%	5,506%
67		5,826%	5,700%
68		6,046%	5,910%
69		6,283%	6,135%
70		6,541%	6,378%

LA PENSIONE DI VECCHIAIA E LA PENSIONE ANTICIPATA

Sempre dall'anno 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sono state sostituite da due prestazioni:

la «**pensione di vecchiaia**»

la «**pensione anticipata**».

E' prevista la possibilità di permanere più a lungo nel mondo del lavoro. Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.

Pensione di vecchiaia

ETÀ MINIMA PER IL PENSIONAMENTO AL 2016

	Donne	Uomini
Lavoro dipendente pubblico	66,7 anni	66,7 anni
Lavoro dipendente privato	65,7 anni	65,7 anni
Lavoro autonomo	66 anni e 1 mese	66 anni e 1 mese

Pensioni

Dal 1° gennaio 2012

Con riferimento ai soggetti che si trovano nei regimi

MISTO

CONTRIBUTIVO

E che maturano i requisiti dal 1/1/2012

Le Pensioni di Vecchiaia, di Vecchiaia anticipata e di Anzianità sono SOSTITuite da:

Pensione di VECCHIAIA
commi 6 e 7 (salvo quanto stabilito
dai commi 14, 15-bis e 18)

Pensione ANTICIPATA
commi 10 e 11 (salvo quanto stabilito dai
commi 14, 15-bis, 17 e 18)

Dal 1° gennaio 2012 NON esisterà più la Pensione di Anzianità

Pensioni – Pensioni di vecchiaia

Dal 1 gennaio 2012

Per i soggetti che maturano i requisiti dal 1/1/2012

Pensione di vecchiaia

Requisiti anagrafici

Diritto alla Pensione di Vecchiaia

Uomini - Donne
(pubblico)

66,7
anni

Misto e
Contributivo

Dipendente privato

65,7
anni

Misto e
Contributivo

Minimo 20 anni di anzianità
contributiva

Per i lavoratori (donne e uomini) che
possono valere il primo accredito
contributivo dal 1/1/1996

Minimo 20 anni di anzianità
contributiva

Importo della pensione NON
inferiore a 1,5 l'importo
dell'assegno sociale

Si prescinde dall'importo
minimo se età pari a 70 anni,
ferma restando una anzianità
contributiva effettiva di 5 anni

Questi requisiti anagrafici minimi sono da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Pensioni

Pensione di VECCHIAIA

**Si può conseguire all'età in cui operano i
NUOVI requisiti minimi**

Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita

Per i periodi nel sistema contributivo

I Coefficienti sono legati all'età anagrafica

Il limite precedente dell'80% dell'aliquota di rendimento è sostanzialmente superato, quindi ogni anno di contribuzione dal 2012 sarà utile a determinare l'importo della pensione

Pensione di vecchiaia

Tale età diventerà gradualmente, per tutti, **67anni e 2 mesi, nel 2021**, senza distinzioni di sesso o di ambito lavorativo. Poi subirà degli adeguamenti ogni due anni, in base alle variazioni della speranza di vita.

Pensioni

Dal 1° gennaio 2021

Le norme precedenti collocavano questo risultato nel 2026

Pensione di Vecchiaia

(donne e uomini: tutti)

Requisito anagrafico

**Non inferiore a
67 anni di età**

Per coloro che, in possesso dei requisiti, maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno **2021**

Agiscono nel frattempo (e anche dopo) gli adeguamenti dei requisiti sulla base degli incrementi della speranza di vita

Qualora da essi non fosse assicurata l'età minima di 67 anni nel 2021

Con decreto direttoriale (MEF e M.ro Lavoro) da EMANARE entro il 31/12/2019

Verrà garantita un'età minima non inferiore a 67 anni

Pensione anticipata

Consente di andare in pensione prima dei 66 anni e 7 mesi a patto che si abbiano **41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva se donna e 42 anni ed 10 mesi di anzianità contributiva se uomo** e se si ha un'età anagrafica superiore almeno di **62 anni**.

Pensione anticipata

Dal 2013 tali requisiti saranno rivisti ed inoltre è stato disposto che chi sceglie di andare in pensione **prima dei 62 anni** subirà delle penalizzazioni in termini di assegno pensionistico (riduzione di **1 %** per ogni anno di anticipo o del **2 %** se si va in pensione **prima dei 60 anni**).

Pensioni – comma 10

Dal 1° gennaio 2012

Pensione ANTICIPATA

Se con età inferiore

L'accesso è consentito

	Uomini	Donne
Anno 2016	42 a. + 10 mese	41 a. + 10 mesi
Anno 2017	42 a. + 10 mesi	41 a. + 10 mesi
Anno 2018	42 a. + 10 mesi	41 a. + 10 mesi

Se l'età è inferiore a 62 anni

Sulle anzianità contributive maturate al 31/12/2011

Una Riduzione di 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni

Una Riduzione di 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni

La RIDUZIONE non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017 (anzianità contributiva da effettiva prestazione di lavoro, includendo: astensione obblig. per maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia e CIG ordinaria).

Deroghe: OPZIONE DONNA

Si tratta di una possibilità introdotta **dalla Legge Maroni** (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perchè consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle **regole ordinarie** che, com'è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno **41 anni e 10 mesi** di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (**pensione anticipata**) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a **66 anni e 7 mesi** per le donne del pubblico impiego; unitamente a 20 anni di contributi (**pensione di vecchiaia**)

I Requisiti anagrafici e Contributivi

- Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere **57 anni e 7 mesi** di età unitamente a **35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015** (articolo 1, comma 261 della legge 208/2015).
- Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cd. Finestra mobile secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome

Opzione donne

Nella Legge di Stabilità 2017, è stato stabilito che potranno fare richiesta di pensionamento con il calcolo integralmente contributivo le lavoratrici che, con una anzianità contributiva di 35 anni, pur avendo raggiunto i 57 anni di età (58 per le autonome) al 31 dicembre 2015 non avevano conseguito i requisiti di accesso alla prestazione per effetto dell'incremento del requisito anagrafico a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita (7 mesi in più).

- Con questa misura si risolve una criticità che riguardava quelle lavoratrici nate nello stesso anno e che secondo la normativa originale, se non fossero intervenuti gli incrementi per la speranza di vita, avrebbero avuto diritto ad esercitare questa facoltà

Deroghe

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, **(Sistema contributivo puro)** conseguono il diritto alla pensione per l'anno 2016 **al compimento dei 63,7 anni**, a condizione che vantino **20 anni di contribuzione effettiva** e sempreché la pensione risulti essere non inferiore **a 2,8 volte** (circa 1250 euro) l'importo mensile dell'assegno sociale, rivalutato dall'ISTAT sulla base della variazione media quinquennale del PIL

Pensioni

Anno 2016

Per i lavoratori che possono far valere il primo accredito contributivo dal 1/1/1996 (sistema contributivo)

Oltre quanto previsto su limiti di età minimi e anzianità al comma 10

Pensione ANTICIPATA

Previa risoluzione del rapporto di lavoro

Requisito anagrafico di 63,7 anni

Almeno 20 anni di contribuzione effettiva

L'ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 l'importo dell'assegno sociale

Assegno sociale anno 2016 =
€ 448,00 mese X
13 mensilità

Importo soglia annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare

FINESTRA MOBILE

Altra novità è l'abrogazione della cosiddetta «finestra mobile», ossia del regime di decorrenza delle pensioni. Prima della riforma, il requisito per il diritto alla pensione non era lo stesso per la sua decorrenza; infatti, una volta perfezionato il diritto, occorreva attendere altri 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) per intascare il primo assegno di pensione. La riforma Monti ha abrogato le finestre, **inglobando questo periodo di attesa nel requisito di età o contribuzione**; pertanto, la decorrenza della pensione è per tutti fissata al mese seguente quello nel corso del quale se ne matura il diritto.

Pensioni – comma 5

Finestre di uscita

Per la decorrenza del
trattamento pensionistico

Valgono le regole precedenti
per coloro che hanno
maturato i requisiti entro il
31/12/2011

+ 12 mesi
*(lavoratori
dipendenti)*


NON si applicano più per
coloro che maturano i
requisiti dal 1/1/2012

***Maturati i
requisiti si va in
pensione dal
giorno dopo***

SPERANZA DI VITA PER TUTTI

La riforma Monti ha esteso al requisito contributivo unico (per la nuova pensione anticipata) il **meccanismo automatico di adeguamento alla «speranza di vita»**. Si tratta del vecchio requisito di «40 anni», in precedenza esonerato dall'adeguamento triennale, e che per il 2016 è di 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne.

Pensioni – commi 12 e 13



Che cosa mi darà il fondo pensione?

- Il fondo pensione, a fronte dei contributi versati permette al lavoratore
 - Di ottenere in tutto o in parte (e a certe condizioni) le risorse accumulate anche prima di andare in pensione
 - Anticipazione
 - Riscatto
 - Trasferimento
 - Di ottenere, al pensionamento, le risorse accumulate in forma di rendita (pensione integrativa) e/o in forma di capitale (una somma disponibile in unica soluzione)

Anticipazione

- **Che cos'è?**
 - La possibilità di ottenere una quota delle risorse accumulate nel Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell'iscritto
- **Per quali motivazioni posso richiederla?**
 - Per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
 - Per acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione
 - Dopo la riforma, per ulteriori esigenze dell'iscritto
- **Quanto posso richiedere?**
 - Prima della riforma: fino al 100% delle risorse (ma solo dopo otto anni di iscrizione)
 - Dopo la Riforma: dipende dalla motivazione (causale)

Anticipazione dopo la riforma: quando e quanto posso richiedere?

Dipende dalla causale

- **Per spese mediche**
 - Quanto: fino al 75% delle risorse accumulate
 - Quando: sempre
- **Per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie**
 - Quanto: fino al 75% della posizione
 - Quando: dopo 8 anni di iscrizione
- **Per “altre esigenze”**
 - Quanto: fino al 30% della posizione
 - Quando: dopo 8 anni di iscrizione

Anticipazione dopo la riforma: quante volte posso richiederla?

- L'anticipazione si può richiedere anche più volte, ma deve sempre restare nel fondo almeno il 25% delle risorse
- Nel calcolo si considerano anche i valori di anticipazioni già richieste
- Esempio:
 - Un lavoratore ha accumulato 10.000 euro dopo 8 anni di partecipazione e richiede un'anticipazione pari al 75% per acquistare la prima casa: ottiene 7.500 euro (da tassare) e nel fondo pensione rimangono 2.500 euro
 - Dopo ulteriori 5 anni la sua posizione è risalita a 8.000 euro e il lavoratore ha bisogno di un'anticipazione per spese mediche
 - Può richiedere un'anticipazione, ma dovrà lasciare nel fondo pensione il 25% di 15.500 euro (8.000 che ha al momento più i 7.500 che ha già preso), ossia 3.750 euro
 - Il lavoratore potrà quindi ricevere un'anticipazione (da tassare) pari a 4.250 euro (8.000 – 3.750)

E quando vado in pensione?

Se ho i requisiti per accedere alla pensione pubblica e sono iscritto a un fondo pensione da almeno cinque anni, posso ottenere tutte le risorse accumulate nel fondo pensione con contributi e rendimenti (il Montante) in due possibili forme:

- **Capitale** → una somma percepita interamente al momento del pensionamento
- **Rendita** → una somma percepita periodicamente che si aggiunge alla pensione pubblica

Quanto si può ottenere in capitale e quanto in rendita dipende da diverse condizioni

Al pensionamento:

Quanto posso ottenere sotto forma di capitale?

- Fino alla metà del montante può essere richiesta da tutti
- Solo quando le risorse accumulate non superano determinati limiti si può richiedere anche tutto il montante in unica soluzione
 - Il limite è parametrato al valore dell'assegno sociale in vigore al momento del pensionamento
 - se la rendita calcolata sul 70% del montante maturato è inferiore al 50% dell'assegno sociale l'iscritto può optare l'intera prestazione in capitale
 - Gran parte dei lavoratori che resteranno nel fondo per pochi anni potranno richiedere tutte le risorse accumulate al pensionamento
 - I “vecchi iscritti” possono richiedere il 100% del montante in capitale

Tassazione in fase di contribuzione e di rendimento

- I contributi versati al fondo sono deducibili (fino a un certo limite 5.165 €)
 - Mentre contribuisco pago meno tasse
- I rendimenti del fondo vengono tassati in modo agevolato rispetto ai rendimenti che si percepiscono su altri tipi di investimenti

Come vengono tassati la rendita e il capitale?

Sia la rendita sia il capitale che si percepiscono al pensionamento vengono tassati in modo agevolato: 15% decrescente al 9%

Esempio

Un lavoratore aderisce al fondo pensione dopo l'avvio della Riforma, versando 1.000 euro l'anno per 15 anni. Alla fine del 15° anno matura il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria e decide di richiedere la prestazione.

Il suo montante è pari a 20.000 euro (15.000 euro di contributi dedotti e 5.000 euro di rendimenti già tassati). Decide di richiedere il 50% in forma di capitale e il 50% in forma di rendita:

Prestazione in capitale lorda = 10.000 euro

Parte esente (metà di 5.000) = 2.500 euro

Parte da tassare = 7.500 euro

Imposte (15% di 7.500) = 1.125 euro

Prestazione in capitale netta = 8.875 euro

Prestazione in rendita lorda = 1.200 €

Parte esente = 300 euro

parte da tassare = 900 euro

Imposte (15% di 900) = 135 euro

Prestazione in rendita netta 1.065 euro

RECESSO DALLA RICONGIUNZIONE

I lavoratori che il prossimo anno eserciteranno il cumulo dei periodi assicurativi potranno chiedere contestualmente la revoca della ricongiunzione o della totalizzazione dei periodi assicurativi ove tali strumenti non abbiano dato ancora luogo alla liquidazione della prestazione pensionistica.

RECESSO DALLA RICONGIUNZIONE

L'interessato potrà recedere dalla domanda di ricongiunzione ed ottenere la restituzione di quanto già versato, a condizione che non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto.

La restituzione di quanto versato verrà effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

La facoltà di recesso dovrà essere presentata dall'interessato non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (**cioè entro la fine del 2017**) e semprechè la ricongiunzione non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

La Totalizzazione

I lavoratori con carriere discontinue hanno spesso accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, conseguenza della frammentazione dei periodi lavorativi.

La Totalizzazione

Per valorizzare tali periodi il **Decreto Legislativo 42/2006** consente ai lavoratori di utilizzare la **totalizzazione nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, in modo gratuito** ed ottenere l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di **competenza di ciascun ente previdenziale**.

La Totalizzazione

La totalizzazione, ha il vantaggio di interessare praticamente tutte le casse, comprese quelle dei liberi professionisti e permette, inoltre, di sommare i contributi della gestione separata Inps che altrimenti non può essere ricongiunta.

La Totalizzazione

I destinatari

La totalizzazione può essere utilizzata dai **lavoratori dipendenti e autonomi** (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), **dagli iscritti alla gestione separata** di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza, **dai liberi professionisti** iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché **dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (quindi anche dai lavoratori del pubblico impiego).**

La Totalizzazione

Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

Per fruire della totalizzazione l'interessato **non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione** anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato.

E' però possibile chiedere la totalizzazione di pensioni dirette anche se si è titolari di una pensione ai superstiti

La Totalizzazione

Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

L'assicurato, ancora, non deve aver **richiesto e accettato la ricongiunzione** dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45. A tal fine si ricorda che la **ricongiunzione si intende accettata quando il lavoratore effettua il primo pagamento della rata oppure dell'intero pagamento dell'onere della ricongiunzione.**

Non è invece condizione ostativa la circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate

La Totalizzazione

Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni in cui l'assicurato è stato iscritto.

Non può darsi luogo ad una totalizzazione parziale.

Con il DL 201/2011 è stato soppresso il vincolo che non consentiva di valorizzare spezzoni contributivi inferiori a 3 anni; pertanto, attualmente, è possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo presente nelle gestioni interessate.

La Totalizzazione

Il sistema di calcolo

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il **metodo contributivo** se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate.

In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato.

La Totalizzazione

Ad esempio

se un lavoratore totalizza i contributi presenti in due gestioni **all'età di 66 anni e 7 mesi** avendo raggiunto in una delle due assicurazioni il requisito minimo di **20 anni** di contributi e, quindi, un diritto autonomo a **pensione di vecchiaia**, la quota di pensione erogata da tale gestione mantiene il sistema di calcolo previsto dalle regole della predetta assicurazione.

In ogni caso ciascuna gestione provvede a determinare il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

La Totalizzazione

I trattamenti erogati in totalizzazione

Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire **la pensione di vecchiaia**, la **pensione di anzianità**, **la pensione di inabilità** e **la pensione indiretta**.

La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei **65 anni e 7 mesi** unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi

La Totalizzazione

La pensione di anzianita' invece è indipendente dall'età anagrafica e viene erogata con **40 anni e 7 mesi di contributi**.

Oltre al perfezionamento dei suddetti requisiti per il conseguimento del rateo è necessario attendere l'apertura di una finestra mobile rispettivamente di 18 mesi o di 21 mesi (nel caso di pensione di anzianita' con 40 anni di contributi).

La Totalizzazione

I requisiti per totalizzare

Anno	Pensione di vecchiaia *	Pensione di Anzianità**
2014	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2015	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2016	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2017	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2018	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2019	66 anni	41 anni di contributi
2020	66 anni	41 anni di contributi
Finestra mobile	18 mesi	21 mesi

* E' richiesto il contestuale perfezionamento di un requisito contributivo minimo di 20 anni; ** il valore indicato si riferisce al requisito contributivo (non è richiesto un requisito anagrafico).

La Totalizzazione

Ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva **non inferiore a 40 anni** richiesto per l'accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata la **contribuzione utile** al diritto.

Pertanto, **dovranno essere esclusi i** periodi di **contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.**

Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del **pro rata** a carico delle singole gestioni.

La Totalizzazione

Con la totalizzazione è possibile anche ottenere la **pensione di inabilità** qualora sussistano i requisiti sanitari individuati dalla legge 222/1984, mentre è esclusa la possibilità di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei presupposti contributivi necessari per conseguire l'assegno ordinario di invalidità.

La facoltà di totalizzazione, infine, può essere esercitata dai superstiti del lavoratore defunto per la liquidazione di una pensione indiretta.

La Totalizzazione

Il pagamento dell'assegno

La domanda per totalizzare deve essere presentata all'ente pensionistico di ultima iscrizione con l'indicazione delle gestioni che si intendono interessare.

Il pagamento è effettuato dall'Inps che riceve, ogni mese, la provvista pro quota dalle gestioni coinvolte.

La Totalizzazione

Una volta ricevuta la comunicazione relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, **sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.**

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi **coincidenti** deve essere **conteggiata una volta sola.**

RICONGIUNZIONE

I lavoratori che hanno periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali possono utilizzare **la ricongiunzione per riunirli in un'unica gestione e conseguire un'unica prestazione pensionistica**

RICONGIUNZIONE

- Regolata dalle leggi 29/1979 e **45/1990** la ricongiunzione è un istituto (accanto al cumulo dei contributi ed alla totalizzazione) che consente di valorizzare spezzoni di vita contributiva versati in **diverse casse previdenziali**

RICONGIUNZIONE

- La ricongiunzione, **avviene a domanda del diretto interessato** o dei suoi superstiti e deve **comprendere tutti i periodi di contribuzione** (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) **che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta.**
- E' ulteriormente richiesto che tali periodi non siano già stati **utilizzati per liquidare una pensione diretta.**

RICONGIUNZIONE

Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra.

RICONGIUNZIONE

Professionisti

La **legge 45/90** riconosce anche i professionisti la facoltà di **attivare la ricongiunzione sia in uscita dalle Casse, sia in entrata verso le Casse.**

L'articolo 1 di questa legge ha attribuito, infatti, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di **chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopraindicate** forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

RICONGIUNZIONE

Analoga facoltà viene riconosciuta al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione **presso le medesime forme previdenziali**, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Sono, inoltre, parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali dei liberi professionisti.

RICONGIUNZIONE

Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda.

È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.

RICONGIUNZIONE

Quanto si paga

L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.

L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento

RICONGIUNZIONE

Quando si paga

Il pagamento può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
- in forma rateale (**la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti**, prevede un primo versamento di importo pari a **tre rate** e comporta **maggiorazione di interessi**).

RICONGIUNZIONE

Pagamento rateale

In caso di versamento rateale:

- **l'importo dell'onere** da ricongiunzione deve essere **maggiorato** degli interessi legali calcolati al tasso vigente
- **l'importo dell'onere** deve essere **suddiviso** in rate mensili consecutive d'importo unitario **non inferiore a euro 27,00**
- **le prime tre rate** devono essere versate in **unica soluzione entro 60 giorni** dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione

TFS, TFR

e la previdenza complementare

Trattamenti di Fine Servizio



Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

- **Sono prestazioni previdenziali con natura di salario differito e con funzione previdenziale** (sentenze Corte costituzionale n.99 e 243 del 1993);
- Sono erogate dall'INPS;
- Sono finanziate da un contributo obbligatorio che affluisce in una gestione (con evidenze contabili separate ex Inadel ed ex Enpas)
- Il calcolo si basa anche sull'anzianità utile e, a questo scopo, sono utili non solo i servizi prestati ma anche i periodi riscattati e valutabili per legge;
- La base di calcolo è costituita dalla retribuzione
 - spettante all'atto della cessazione dal servizio (buonuscita)
 - degli ultimi 12 mesi di servizio (IPS);

Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

LAVORATORI IN REGIME DI TFS

- I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001
- I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- Gli avvocati e i procuratori dello Stato
- Il personale militare e delle forze armate di polizia
- Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
- I professori e i ricercatori universitari

Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

I lavoratori in regime di Tfs

- I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
- Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
- I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall'art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.)

L'indennità premio di servizio (IPS)

- **Che cos'è:** consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)
- *Legge di base:* legge 8/3/68, n. 152 e s.m.
- **Destinatari:** riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane e di ogni altro Ente possa classificarsi come Ente Locale
- *Regime finanziario:* Capitalizzazione a Premio Medio Generale
- *Ente gestore della prestazione:* INPS ex INPDAP, gestione ex Inadel

(segue...)

L'indennità premio di servizio (IPS)

- **Retribuzione di riferimento:** (fissata dalla legge) voci fisse e continuative più la indennità integrativa speciale (la contingenza dei dipendenti pubblici nota in acronimo come I.I.S.)
- **Finanziamento della prestazione:** contribuzione pari al 6,10 % dell'80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile)
- **Calcolo dell'indennità:**
 - è pari a $\frac{1}{15}$ dell'80% della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno precedente la cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)

Indennità premio di servizio (Enti locali e Enti SSN)

Voci
Retributive

Stipendio + IIS + RIA +
13[^] + Indenn. Fisse
utili

Calcolate
per 80%

Anni
contributivi
utili

$IPS = \text{Base retributiva} / 15 \times 80\% \times \text{Anni}$
(valore al lordo IRPEF)

Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione

EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE

- Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) *
- Retribuzione individuale di anzianità *
- Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile *
- Retribuzione di posizione minima unificata *
- Retribuzione di posizione variabile aziendale
- Indennità di specificità medica *
- Assegno personale, ove spettante *
- Specifico trattamento economico, ove spettante *
- Indennità di incarico di direzione complessa *
- Indennità di esclusività *
- Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria

EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE

- Retribuzione di risultato
- Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
- Indennità di sostituzione

* VOCE VALIDA PER IL TFS (LIQUIDAZIONE

Il trattamento di fine rapporto (TFR)

- **Che cos'è:** consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un rapporto di lavoro di durata pari ad almeno 15 giorni continuativi in un mese. E' costituito da accantonamenti annui di quote della retribuzione nella misura del 6,91% della retribuzione utile fissata dalla contrattazione
- **Disciplina di base:** art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati e legge 335/1995, Accordo quadro Aran – Sindacati del 29/07/1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 che hanno esteso, con alcune peculiarità, ai dipendenti pubblici la prestazione
- **Destinatari:** nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 1°/1/2001

Il trattamento di fine rapporto (TFR)

I lavoratori in regime di Tfr

- I dipendenti pubblici contrattualizzati assunti dopo il 31 dicembre 2000
- I dipendenti pubblici contrattualizzati con un rapporto di lavoro a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000
- I dipendenti pubblici già in regime di Tfs che, aderendo ad un fondo di previdenza complementare, trasformano il proprio Tfs in Tfr.

Il trattamento di fine rapporto (TFR)

- Modalità di calcolo della prestazione: il TFR riflette gli emolumenti percepiti durante tutto il rapporto di lavoro.
- **Tali accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat**
- Il Tfr dei dipendenti pubblici è erogato dagli stessi enti che provvedono ad erogare i trattamenti di fine servizio al personale assunto prima del 1° gennaio 2001: Inpdap per i dipendenti degli enti iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel; datori di lavoro per i dipendenti degli enti che erogano l'indennità di anzianità
- Le anticipazioni, possibili ma solo quando e alle condizioni previste dalla contrattazione
- Le anticipazioni per i congedi parentali e formativi: si attende il DM

Trattamento di Fine Rapporto (tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001)

Voci
Retributive

Stipendio + IIS + RIA +
13[^] + Indennità
definite nel CCNL

Considerate
al 100%

Aliquota
6,91%

Accantonamento
annuale



Voci retributive



6,91%

**TFR = Sommatoria accantonamenti annuali rivalutati con
1,5% più il 75% dell'inflazione rilevata per ogni anno di
riferimento**
(valore al lordo IRPEF)

L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

Con l'art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla legge n.148/2011 nuove scadenze di pagamento delle prestazioni di fine lavoro con modifica ai termini dell'art. 3 del DL 79/97, conv. dalla legge 140/1997. Questi i nuovi termini per cessazioni successive al 12 agosto 2011

Termine breve: entro 105 giorni (15+90)

- Inabilità
- Decesso

Termine di 12 mesi

- Raggiungimento limiti di età o servizio previsti da ordinamenti di appartenenza (anzianità contributiva massima ai fini pensionistici)
- Collocamento a riposo d'ufficio a causa dell'anzianità massima di servizio prevista da norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza
- Raggiungimento del termine finale del contratto a tempo determinato

L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

Termine di 24 mesi

Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per:

- Dimissioni volontarie
- Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc ...)

Deroghe per vecchi termini

I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione. Pertanto.

- 105 giorni (entro) per inabilità, decesso, limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato
- 6 mesi in tutti gli altri casi

**Indennità di buonuscita di importo lordo di 160.000 €
Per dipendente che accede alla pensione anticipata nel
2014**

		TASSO INTERESSE NON CORRISPOSTO		
	Tranche	Durata (Mesi)	IPOTESI A (3%)	IPOTESI B (4%)
PRIMA RATA	50.000	27	3.438,44	4.612,87
SECONDA RATA	50.000	39	5041,59	6797,39
TERZA RATA	60.000	51	8.031,41	10.883,14
PERDITA			16.511,44	22.293,40
PERCENTUALE			10,32	13,93

Rateizzazione TFS

Importo complessivo della prestazione è da considerare al lordo delle relative trattenute fiscali.

Rateizzazione Trattamenti di fine servizio

(IBU – IPS – TFR e ogni altra indennità equipollente comunque denominata)

UNA rata

Per importi fino a € 50.000,00

DUE rate annuali

Per importi superiori a € 50.000,00 e fino a € 100.000,00

TRE rate annuali

Per importi superiori a € 150.000,00

Nel caso di DUE rate: primo importo annuale € 50.000,00; secondo importo pari all'ammontare residuo (erogato dopo 12 mesi dal primo importo).

Nel caso di TRE rate: primo importo annuale € 50.000,00; secondo importo pari a € 100.000,00 (erogato dopo 12 mesi dal primo importo); terzo importo pari all'ammontare residuo (erogato dopo 24 mesi dal primo importo).

La rateizzazione non si applica:

1) nel caso di collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;

2) nel caso di domande di cessazione dall'impiego presentate prima del 31/5/2010 a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010.

Il regime fiscale delle diverse prestazioni

TFS

- ↓ quota esente del 26,04% (IB) e del 40,98% (IPS)
- ↓ tassazione in funzione del reddito di riferimento
- ↓ defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio

TFR

- ↓ rendimenti tassati dell'11%
- ↓ applicazione dell'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni sui capitali

Aspetti fiscali


	<i>Retribuzione utile</i>	<i>Datore lavoro</i>	<i>Dipendente</i>	<i>Totale</i>	<i>Abbattimento imponibile ai fini IRPEF</i>
<i>Stato</i>	80%	7,10%	2,50%	9,60%	26,04%
<i>Regioni e AALL</i>		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
<i>SSN</i>		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
<i>EPNE</i>	100%	<i>Il computo è per intero a carico datore lavoro</i>			

Il trattamento di fine servizio, il TFR e l'opzione


Il TFR è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare.
Per aderire a previdenza complementare, necessaria la trasformazione dei vecchi TFS in TFR che avviene mediante la cosiddetta opzione contestuale all'adesione ad un fondo pensione complementare

L'Accordo quadro del 29/7/1999


- Esercizio dell' **opzione** per il TFR mediante **adesione al Fondo pensione**.



L'opzione per il TFR e la previdenza complementare



Il TFR e la previdenza complementare per i tempi determinati



Il TFR, l'opzione e la previdenza complementare

In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:


- ***Per gli "optanti", in servizio al 31/12/2000***
 - *All'interessato*, quale prestazione finale, l'importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all'adesione, nonché il Tfr in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare e maturate dall'adesione alla cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline
 - *Al Fondo*, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella misura prevista dalla contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile Tfr
- ***Per gli assunti dal 1°/1/2001***
 - *All'interessato*, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di assunzione all'adesione
 - *Al Fondo* vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati dall'adesione alla cessazione del rapporto di lavoro

TFR e adesione alla previdenza complementare I lavoratori assunti a tempo determinato

In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:

- ***Per il dipendente in servizio al 30/5/2000, o assunto in data successiva***
 - ***All'interessato***, andrà liquidato il Tfr riguardante i periodi di servizio precedenti a quello di adesione a previdenza complementare
 - ***Al Fondo*** andrà conferito il Tfr, nella misura intera, maturato per il periodo successivo all'adesione, fino alla cessazione

L'opzione per il TFR e la previdenza complementare - Il reale e la posizione figurativa



Il ruolo dell'Inpdap: le attività obbligate

- Contabilizzazione e rivalutazione delle quote di TFR e della quota aggiuntiva (1,5% su base Tfs)
- Conferimento al Fondo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, del montante maturato
- Riparto delle risorse destinate a previdenza complementare, stanziato per le amministrazioni statali
- Versamento ai Fondi pensione dei contributi a carico delle amministrazioni statali per gli iscritti ai Fondi (non più per i dipendenti scolastici dal 2008)
- Versamento delle risorse a copertura delle spese di avvio dei fondi

Rendimento del montante figurativo contabilizzato presso l'Inpdap – la media e i fondi del paniere

La rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto:

- ALIFOND
- ARCO
- COMETA
- COOPERLAVORO
- FONCHIM
- FONDENERGIA
- FOPEN
- LABORFONDS
- PEGASO
- PREVIAMBIENTE
- PREVICOOPER
- QUADRI E CAPI FIAT
- SOLIDARIETA' VENETO

Riscatto laurea

L'art. 1, comma 77, della legge 247/07 ha modificato l'art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter) che, a partire dal 1° gennaio 2008, integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR).

Riscatto laurea

Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal **1 gennaio 2008**, la possibilità di pagare l'onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in un massimo dieci anni senza interessi.

Come cambia l'istituto del "riscatto dei contributi del corso studio"

Pagamento onere	
Sino al 31.12.2007	Solo per domande dal 1.1.2008
60 rate mensili con interessi di dilazione calcolati al tasso annuo previsto dalla legge	120 rate mensili senza interessi di rateizzazione
Unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica	

Riscatto laurea

Nei confronti di coloro che volessero avvalersi delle nuove disposizioni, avendo presentato domanda anteriormente al 1° gennaio 2008, si possono verificare le seguenti situazioni:

- a) gli iscritti che hanno presentato domanda ma non hanno ancora iniziato a pagare le rate di riscatto possono rinunciare alla domanda in questione e proporre una successiva, da ritenersi sostitutiva della precedente, ovvero chiedere che l'istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, tenendo presente che i criteri di calcolo dell'onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

Riscatto laurea

b) gli iscritti che hanno in corso il pagamento rateale dell'onere riscatto possono interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.

Riscatto laurea

Il comma 5-bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli universitari sopra indicati.

Riscatto laurea

In quest'ultimo caso la domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS ed il relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 233/1990 moltiplicato per **l'aliquota di computo (33 per cento)** delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L'importo da pagare viene accreditato all'INPS che provvederà a versarlo, previa richiesta dell'interessato e senza alcun onere a carico di quest'ultimo, alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.

Riscatto laurea

L'importo dell'onere può essere pagato con una rateizzazione massima di 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall'interessato.

L'onere in questione è **detraibile** nell'attuale misura del **19** per cento dell'importo stesso dai soggetti cui risulta fiscalmente a carico il **richiedente** qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile.

Riscatto laurea

Infine, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i **periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva e non solo ai fini della misura della pensione**, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza.

“riscatto corsi universitari di studio”

Presentazione domande	
Sino al 31.12.2007	dal 1.1.2008
solo soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria	anche chi non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza che non abbia iniziato l'attività lavorativa
come funziona	

Il riscatto universitario dei “giovani non assicurati”

domanda	solo se presentate dal 2.1.2008
a chi si presenta	all'inps
a chi si versa	all'inps in apposita evidenza contabile separata
come si rivaluta il montante versato	la rivalutazione fa riferimento alla data della domanda e segue le stesse regole del montante del sistema contributivo
come si utilizza ai fini previdenziali	in qualunque momento successivo il lavoratore, a domanda, lo trasferirà nella gestione previdenziale in cui è iscritto o è stato iscritto

Il riscatto universitario dei “giovani”

quanto si paga	minimale commercianti/artigiani x aliquota di computo ago x numero anni da riscattare
la cosa importante	è valido anche per diritto a pensione vecchiaia contributiva con 40 anni di ctr
Il vantaggio fiscale	è deducibile fiscalmente dall'interessato è detraibile al 19% se pagato da altri a cui si è fiscalmente a carico

Il riscatto universitario dei “giovani non assicurati” un esempio

Domanda presentata il 1 gennaio 2016

Anni di laurea da riscattare : 5

**Minimale artigiani/commercianti anno 2016 (esempio)
: € 15.548,00**

Aliquota computo anno 2016 = 33%

**€ 15.548,00 X 33% = € 5.130,48 X 5 = € 25.654,20
(onere totale)**

€ 25.654,20 : 120 = Rata mensile di € 213,78

Il riscatto del corso di laurea il calcolo dell'onere negli altri casi

Periodo di laurea da riscattare : dal 1.11.1994 al 31.10.1998

Periodo		Sistema di calcolo
1.11.1994	31.12.1995	Retributivo
1.1.1996	31.10.1998	Contributivo

Il riscatto del corso di laurea il calcolo dell'onere : sistema retributivo

Calcolo pensione annua con Comtributi da riscattare –

Calcolo pensione annua senza Contributi da riscattare =

Differenza X coefficiente tabella attuariale = **onere riscatto**

Il riscatto del corso di laurea
il calcolo dell'onere : **sistema contributivo**

Retribuzione/reddito ultimi 12 mesi X
aliquota contributiva in vigore nella
gestione o fondo in cui si riscatta

Il risultato è l'importo annuo, che si
rapporterà a mesi o settimane da
riscattare.

Il riscatto del corso di laurea il calcolo dell'onere negli altri casi

Il tipo di calcolo del riscatto di laurea, tiene conto della collocazione temporale del periodo da riscattare e del sistema di calcolo della pensione ad esso applicabile:

-retributivo

-contributivo

Altra modalità quando il riscatto è nella gestione separata

TIPOLOGIE DI INABILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO

- **L'Inabilità Assoluta e Permanente alla
Mansione**
- **L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo
Lavoro**
- **L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi
Attività Lavorativa**

L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

- L'inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del [DPR 3/1957](#))

Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. **Questo tipo di invalidità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.** Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto.

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- 1) **riconoscimento medico legale** da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente pubblico è **permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;**
- 2) almeno 15 anni servizio (*14 anni, 11 mesi e 16 giorni*) per i dipendenti dello Stato. **Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);**
- 3) **risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità**

L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

La *visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro*. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 13 della legge 274/1991](#).

L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità alla mansione, l'ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene **la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità**. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all'INPS che al datore di lavoro

L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione

Calcolo della prestazione.

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. *Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.*

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico (cfr: articolo 129 [DPR 3/1957](#)). Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto.

Per ottenere l'inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti:

- 1) **riconoscimento medico legale** redatto dalle competenti Commissioni ASL **nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa;**
- 2) ***almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità;***
- 3) **risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro**

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Procedimento.

La visita medica **può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro**. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 13 della legge 274/1991](#).

Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce **l'inidoneità al proficuo lavoro, l'ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico**.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all'INPS che al datore di lavoro.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Calcolo della prestazione.

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo.

Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa

Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la [pensione di inabilità](#) per i lavoratori privati di cui alla [legge 222/1984](#) anche al pubblico impiego. Sino a tale data la prestazione era riservata solo ai lavoratori del settore privato. **Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben più grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa".**

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Requisiti sanitari e contributivi.

Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un **minimo di cinque anni di anzianità contributiva**, di cui **almeno tre nell'ultimo quinquennio** e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (cfr: [Circolare Inpdap 57/1997](#)).

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell'interessato

La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Ricevuta la domanda, l'ente:

- 1) dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare;
- 2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell'INPS alla liquidazione della pensione.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Calcolo della Prestazione.

A differenza dei due precedenti trattamenti l'importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno piu' elevato.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

- **Calcolo della Prestazione.**

In sostanza la contribuzione viene incrementata virtualmente tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento del sessantesimo anno di età per i lavoratori che sono nel sistema misto e contributivo.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Liquidazione.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente alla mansione, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

DA RICORDARE: tale prestazione è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo,

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE